

Codice di condotta per i fornitori del Gruppo BKW



Indice

1	Introduzione	3
2	Etica aziendale e integrità	3
3	Diritti del lavoro e diritti umani	4
4	Sicurezza sul lavoro e tutela della salute	5
5	Sostanze pericolose e minerali provenienti da zone di conflitto	5
6	Ambiente e clima	6
7	Sicurezza aziendale e delle informazioni	6
8	Filiere di approvvigionamento trasparenti	7
9	Attuazione e obbligo di prova	7
10	Segnalazione di violazioni	7
11	Inosservanza	7
12	Allegato	8
12.1	Allegato 1: norme fondamentali del lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)	8
12.2	Allegato 2: principali convenzioni per la protezione dell'ambiente e delle risorse naturali	8
12.3	Allegato 3: standard internazionali per una gestione aziendale responsabile	8

1 Introduzione

Un approvvigionamento responsabile costituisce per l'intero Gruppo BKW (di seguito «BKW») una chiave per il successo ed è parte integrante e sostanziale della strategia aziendale del Gruppo. Insieme ai propri fornitori, BKW intende garantire pratiche commerciali responsabili e filiere di approvvigionamento trasparenti. Per questo BKW stabilisce principi economici, sociali ed ecologici che i propri fornitori sono tenuti a rispettare. BKW collabora solo con fornitori che condividono e confermano i valori e gli standard illustrati nel presente documento e che si impegnano a rispettare tali disposizioni.

Il Codice di condotta per i fornitori è vincolante per tutti i fornitori che forniscono beni di qualsiasi tipo a una società di BKW o che erogano servizi per la stessa. Il presente Codice di condotta per i fornitori definisce i **requisiti minimi di BKW nei confronti dei propri fornitori**, dei relativi rappresentanti, collaboratori e subfornitori¹. I fornitori sono tenuti a trasmettere adeguatamente questi requisiti e a garantirne l'osservanza. Inoltre, BKW e i suoi fornitori si impegnano a rispettare i principi delle convenzioni riconosciute a livello internazionale per la protezione dell'uomo e dell'ambiente, nonché gli standard internazionali di gestione aziendale responsabile (vedi anche l'allegato).

BKW riconosce e apprezza il fatto che i fornitori illustrino in modo trasparente le proprie prestazioni, ad esempio attraverso un reporting di sostenibilità significativo, un rating di sostenibilità e/o sistemi di gestione certificati. Ciò dimostra un impegno superiore ai requisiti minimi e rafforza la collaborazione improntata alla partnership.

I fornitori di BKW si impegnano a rispettare i principi qui riportati e a mantenere un rapporto di collaborazione che si basa su fiducia, affidabilità e responsabilità. Entrerete a far parte di una rete di partner che si assume le proprie responsabilità e plasma attivamente il futuro.

2 Etica aziendale e integrità

I fornitori di BKW sono tenuti a svolgere le proprie attività commerciali in conformità ai principi etici qui descritti. Essi agiscono con integrità e rispettano tutte le leggi e i regolamenti nazionali e internazionali a essi applicabili. In particolare, i fornitori garantiscono:

- il rifiuto di qualsiasi forma di corruzione attiva e passiva. Vi rientrano pagamenti, rimborsi/provvigioni occulti, regali o altre promesse a collaboratori o clienti di BKW, pubblici ufficiali o altre parti per ricevere o assicurarsi incarichi;
- la comunicazione immediata di qualsiasi conflitto di interessi;
- che non commetteranno né prenderanno parte a qualsivoglia forma di frode, furto, riciclaggio di denaro, evasione fiscale o reati simili;
- il rispetto delle regole di concorrenza leale, astenendosi da accordi o pratiche concordate in materia di concorrenza, non abusando della propria posizione sul mercato a danno di altri operatori del mercato e non comportandosi in modo sleale nei confronti degli acquirenti o dei concorrenti;
- il rispetto e la garanzia della tutela della proprietà intellettuale e delle informazioni riservate di BKW e di terzi;
- il rispetto di tutte le norme applicabili in materia di commercio e di controllo delle esportazioni, comprese le sanzioni e gli embarghi di cui devono tener conto.

¹ Tra i «subfornitori» rientrano anche fornitori di materiali e subappaltatori.

3 Diritti del lavoro e diritti umani

I fornitori garantiscono condizioni di lavoro adeguate e sicure per i propri collaboratori, rispettano i diritti umani vigenti nella propria sfera d'influenza e non si rendono complici di violazioni dei diritti umani nei seguenti modi:

- non ostacolando il diritto alla formazione senza autorizzazione di organizzazioni di lavoratori libere e indipendenti;
- non ostacolando le libere trattative collettive né operando discriminazioni o licenziamenti per via dell'appartenenza a un'organizzazione di lavoratori;
- rispettando gli obblighi di notifica e autorizzazione relativi al lavoro previsti dalla legislazione in materia di previdenza sociale, persone straniere e fiscalità (lotta al lavoro nero);
- rispettando le condizioni salariali e lavorative vigenti previste dal diritto del lavoro collettivo o (in loro assenza) le disposizioni locali e professionali comunemente applicate;
- rispettando il monte ore massimo settimanale, i periodi di riposo, i giorni non lavorativi e le pause previsti dalla normativa nazionale e dagli standard di settore vincolanti;
- corrispondendo puntualmente salari adeguati e sufficienti a garantire il sostentamento dei collaboratori;
- non operando alcuna discriminazione di genere nel calcolo e nel pagamento della retribuzione, nonché di tutte le retribuzioni e prestazioni in natura supplementari per lavori equivalenti;
- garantendo la parità di trattamento dei propri collaboratori indipendentemente da età, sesso, origine sociale o etnica, colore della pelle, nazionalità, lingua, orientamento sessuale, stato civile, religione, stato di salute, disabilità o altre caratteristiche personali, nonché promuovendo le pari opportunità e la diversità;
- impedendo ai minori di età inferiore ai 15 anni² di svolgere un'attività professionale o lavorativa e vietando le forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro³;
- non tollerando né facendo uso di alcuna forma di lavoro forzato od obbligatorio, di tratta di esseri umani o di schiavitù moderna;
- prevenendo o eliminando efficacemente qualsiasi forma di violenza, molestia e mobbing sul posto di lavoro;
- rispettando un adeguato congedo di maternità in conformità alle normative nazionali, comprese condizioni di lavoro adeguate, protezione da lavori gravosi e tutela dalla discriminazione e dal licenziamento durante la gravidanza e per un periodo adeguato dopo il parto;
- rispettando i diritti territoriali, la cultura e le esigenze delle comunità locali, delle popolazioni indigene e delle minoranze;
- riducendo al minimo l'impatto ambientale che potrebbe compromettere i diritti umani.

² Per la determinazione dell'età minima si applica la legislazione nazionale, ma almeno la Convenzione n. 138 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del 1973 sull'età minima di ammissione al lavoro.

³ Le forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro sono disciplinate dalla Convenzione n. 182 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del 1999 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l'azione immediata volta alla loro abolizione.

4 Sicurezza sul lavoro e tutela della salute

I fornitori rispettano standard elevati in materia di sicurezza, salute e benessere dei propri collaboratori, in particolare:

- rispettando tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di salute e sicurezza, nonché gli standard di settore;
- garantendo la salute e la sicurezza dei propri collaboratori, in particolare rispettando i valori limite normativi e le misure di sicurezza e attuando adeguati provvedimenti specifici per il settore;
- definendo e applicando strutture organizzative, processi, obiettivi e misure di controllo per una gestione efficace dei rischi settoriali per la sicurezza e la salute;
- garantendo ai collaboratori corsi di formazione e aggiornamento regolari, documentati e rilevanti per l'attività aziendale, al fine di assicurare che essi siano istruiti sulle misure di emergenza, sulle pratiche di lavoro sicure e sull'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale;
- misurando, sorvegliando e documentando tutti gli incidenti concernenti la salute e la sicurezza. I dati rilevanti devono essere trasmessi a BKW come da direttive.

5 Sostanze pericolose e minerali provenienti da zone di conflitto

I fornitori gestiscono le sostanze in modo responsabile. In particolare, garantiscono una gestione conforme delle sostanze pericolose e un approvvigionamento responsabile di minerali e metalli nei seguenti modi:

- rispettando la legislazione applicabile in materia di valori limite e di gestione delle sostanze pericolose o nocive e adottando opportune misure per prevenire e gestire gli incidenti. Per quanto riguarda le sostanze pericolose, è necessario rispettare le disposizioni vigenti in materia di etichettatura e corretto utilizzo, in particolare per quanto concerne il loro deposito e trasporto;
- garantendo un utilizzo sicuro dei prodotti dannosi per l'ambiente e il loro smaltimento;
- formando i propri collaboratori sull'uso di sostanze pericolose e/o nocive e prodotti inquinanti;
- rispettando la legislazione applicabile e gli obblighi di diligenza conseguenti in materia di approvvigionamento di minerali e metalli provenienti da regioni di conflitto e aree a rischio, al fine di evitare un possibile contributo a violazioni dei diritti umani, al finanziamento di gruppi armati o ad altri effetti negativi simili.

6 Ambiente e clima

I fornitori contribuiscono alla protezione dell'ambiente e del clima e con le loro azioni sostengono gli obiettivi di BKW, in particolare l'impegno a limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C in linea con l'Accordo di Parigi, nei seguenti modi:

- rispettando la legislazione e i regolamenti applicabili in materia di protezione dell'ambiente e del clima, nonché di conservazione della biodiversità e delle risorse naturali. Essi si adoperano affinché le autorizzazioni e le licenze necessarie siano ottenute e mantenute;
- impegnandosi a portare a zero le emissioni nette di gas serra al più tardi entro il 2050. A tal fine, essi dispongono di un piano di riduzione con misure e obiettivi chiaramente definiti;
- definendo e applicando strutture e processi organizzativi, obiettivi e meccanismi di controllo per una gestione efficace dei rischi ambientali e climatici;
- monitorando e documentando i dati rilevanti relativi alle emissioni di gas serra nell'ambito dell'attività operativa e della catena del valore e fornendoli a BKW su richiesta;
- monitorando e riducendo il più possibile il consumo di risorse (materie prime, acqua, suolo, energia), le emissioni, i rifiuti e l'inquinamento che ne deriva;
- evitando e riducendo, per quanto possibile, la perdita di biodiversità e di ecosistemi intatti.

BKW riconosce e apprezza il fatto che i fornitori promuovano l'economia circolare e siano in grado di presentare per i propri prodotti dichiarazioni ambientali sotto forma di bilanci ecologici, più precisamente Environmental Product Declaration (EPD) e Life Cycle Costs (LCC).

7 Sicurezza aziendale e delle informazioni

I fornitori si impegnano a garantire la sicurezza delle informazioni e dei dati di BKW, della sua clientela e del suo personale e a rispettare le disposizioni e gli standard vigenti in materia di sicurezza informatica e delle informazioni. Essi adottano opportune misure tecniche, organizzative e fisiche per proteggere i dati da accessi non autorizzati, perdita o uso improprio. I dati personali possono essere trattati solo nell'ambito delle finalità contrattuali e nel rispetto delle leggi vigenti in materia di protezione dei dati. Eventuali incidenti sospetti o di sicurezza che potrebbero riguardare dati o sistemi di BKW devono essere immediatamente segnalati a BKW.

8 Filiere di approvvigionamento trasparenti

I fornitori si impegnano a procurare beni e servizi in modo responsabile. Se per la fornitura dei propri servizi a BKW acquistano beni o servizi in misura significativa da subfornitori, i fornitori devono esigere da questi ultimi il rispetto dei principi stabiliti nel presente Codice di condotta per i fornitori e nei relativi allegati e devono includere tali requisiti negli accordi con detti subfornitori. Inoltre, i fornitori si impegnano in particolare a:

- rispettare le leggi a loro applicabili in materia di diligenza nella filiera di approvvigionamento;
- disporre di un meccanismo di reclamo che consente ai collaboratori e agli stakeholder esterni di segnalare liberamente e senza timore di rappresaglie le violazioni accertate o presunte nella filiera di approvvigionamento. I fornitori danno seguito in modo adeguato a tali segnalazioni e adottano le misure necessarie.

BKW riconosce e apprezza il fatto che i fornitori, su richiesta di BKW, rendano trasparenti le loro filiere di approvvigionamento e dimostrino di attuare nella loro filiera di approvvigionamento controlli di diligenza che vanno oltre i requisiti minimi previsti dalla legge.

9 Attuazione e obbligo di prova

Su richiesta, i fornitori mettono a disposizione di BKW informazioni a dimostrazione del rispetto del presente Codice di condotta per i fornitori. I fornitori devono adottare opportune misure per prevenire o porre fine a qualsiasi violazione del Codice di condotta per i fornitori. BKW si impegna a collaborare in modo trasparente con i fornitori e offre loro il proprio sostegno. BKW ha la facoltà di effettuare controlli e audit presso i fornitori e i subfornitori e di verificare il rispetto del Codice di condotta per i fornitori.

10 Segnalazione di violazioni

I fornitori devono segnalare immediatamente, in modo propositivo e trasparente, a BKW qualsiasi sospetto o conoscenza di violazioni delle norme, delle leggi e del Codice di condotta per i fornitori nella filiera di approvvigionamento. BKW Integrity Line è a disposizione dei collaboratori di BKW, degli appaltatori, dei fornitori, dei partner commerciali e di altri stakeholder. Tra questi rientrano anche i subfornitori. BKW Integrity Line consente di segnalare in modo sicuro e, se lo si desidera, in forma anonima, eventuali problemi o violazioni.

www.bkw.ch/integrityline

11 Inosservanza

In caso di mancato rispetto dei principi e degli obblighi stabiliti nel presente Codice di condotta per i fornitori, questi ultimi devono adottare le necessarie misure correttive entro i termini previsti. In caso di violazioni gravi, BKW si riserva il diritto di revocare un appalto aggiudicato, di risolvere anticipatamente per giusta causa i contratti stipulati e/o di sospendere ordini e consegne futuri, nonché, se del caso, di porre fine al rapporto commerciale, senza che il fornitore possa far valere alcun diritto.

12 Allegato

12.1 Allegato 1: norme fondamentali del lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)

- Convenzione n. 29 del 28 giugno 1930 concernente il lavoro forzato od obbligatorio;
- Convenzione n. 87 del 9 luglio 1948 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale;
- Convenzione n. 98 del 1° luglio 1949 concernente l'applicazione dei principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva;
- Convenzione n. 100 del 29 giugno 1951 sulla parità di remunerazione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile;
- Convenzione n. 105 del 25 giugno 1957 concernente la soppressione del lavoro forzato;
- Convenzione n. 111 del 25 giugno 1958 concernente la discriminazione nell'impiego e nella professione;
- Convenzione n. 138 del 26 giugno 1973 concernente l'età minima di ammissione al lavoro;
- Convenzione n. 155 del 22 giugno 1981 concernente la sicurezza e la salute sul lavoro;
- Convenzione n. 182 del 17 giugno 1999 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l'azione immediata volta alla loro abolizione;
- Convenzione n. 187 del 15 giugno 2006 sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro.

12.2 Allegato 2: principali convenzioni per la protezione dell'ambiente e delle risorse naturali

- Convenzione di Vienna del 22 marzo 1985 sulla protezione dello strato dell'ozono e protocollo di Montreal del 16 settembre 1987 sulle sostanze che impoveriscono lo strato d'ozono, stipulato nell'ambito di questa convenzione;
- Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione;
- Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti;
- Convenzione di Rotterdam del 10 settembre 1998 concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale;
- Convenzione del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica;
- Convenzione quadro delle Nazioni Unite del 9 maggio 1992 sui cambiamenti climatici;
- Convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione;
- Convenzione del 13 novembre 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza e relativi otto protocolli;
- Convenzione di Minamata del 10 ottobre 2013 sul mercurio.

12.3 Allegato 3: standard internazionali per una gestione aziendale responsabile

- Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;
- Linee guida OCSE per le imprese multinazionali sulla condotta responsabile d'impresa.

